

STATUTO NAZIONALE FIDAPA

Titolo I

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1 - Visto l'Art. 18 della Costituzione della Repubblica, è costituita in Italia l'Associazione denominata FIDAPA (Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari) aderente alla I.FB.PW. (International Federation of Business and Professional Women). L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, formulato ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 2 - La sua sede legale è in Roma presso l'ufficio di Presidenza Nazionale. In ogni Comune d'Italia può essere costituita una Sezione della FIDAPA quando vi siano almeno 15 socie residenti nello stesso Comune; nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, possono essere costituite più Sezioni. Le Sezioni della FIDAPA sono raggruppate in Distretti. Le socie residenti in Comuni ove non sia costituita una Sezione, sono temporaneamente iscritte nella Sezione territorialmente più vicina ove possono optare di rimanere.

Titolo II

SCOPI E FINALITÀ

Art. 3 - La FIDAPA è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne;
- b) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;
- c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali;
- d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità;
- e) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo. Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali si impegnano a condividere questi propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo della FIDAPA, quale movimento di opinione.

Titolo III

LE SOCIE

Art. 4 - Possono essere socie della Federazione, nella percentuale di almeno il 75%, le donne italiane che svolgano o abbiano svolto specifica attività lavorativa nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Possono inoltre essere socie della Federazione, nella misura massima del 25%, le donne italiane che, pur non svolgendo alcuna di tali attività lavorative, abbiano titoli di studio, cultura, capacità o idoneità che consentirebbero lo svolgimento delle attività indicate nel comma precedente; tale idoneità può essere desunta da concrete attività svolte nella vita sociale, associativa o di volontariato, tanto da potersi dedurre la disponibilità e l'attitudine al raggiungimento dei fini della Federazione, di cui all'Art. 3. Anche le donne di nazionalità non italiana possono essere socie, purché di fatto residenti nel territorio nazionale ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi. Le socie possono essere raggruppate in seno alla FIDAPA secondo le particolari attività svolte, in gruppi professionali a carattere locale e nazionale. Possono essere costituiti nelle Sezioni gruppi denominati FIDAPA GIOVANI, composti da giovani donne di età compresa fra venti e trenta anni, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 5 - Le socie che diano alla Federazione un notevole contributo di attività in ordine ai fini che le sono propri possono essere nominate Socie Onorarie, su proposta della Sezione di appartenenza e per delibera del Consiglio Nazionale; le socie onorarie hanno tutti i diritti delle socie effettive.

Art. 6 - L'ammissione a socia della Federazione viene deliberata dal Comitato di Presidenza della Sezione competente per territorio, a seguito di richiesta avanzata per iscritto da almeno due socie della Sezione, dopo attento riscontro del possesso dell'idoneità di cui all'Art. 4; il provvedimento viene annotato sui libri sociali. La socia che si trasferisce può entrare a far parte della Sezione della città dove stabilisce la sua residenza, senza bisogno di nuova domanda di iscrizione ma previa dimostrazione dell'appartenenza alla Federazione. Ogni socia è tenuta a versare annualmente alla Sezione una quota, nella misura deliberata dall'Assemblea di Sezione. La socia può essere espulsa, su delibera del Comitato di Presidenza di Sezione, per gravi motivi che evidenzino comportamenti ed interessi in contrasto con le finalità della Federazione; avverso la suddetta delibera è ammesso ricorso al Collegio delle Garanti. La socia ha

diritto di presentare le proprie dimissioni dalla Federazione; è considerata dimissionaria nel caso in cui si renda morosa nel pagamento della quota sociale per un periodo di tre mesi, con conseguente delibera di decadenza da parte del Comitato di presidenza di Sezione.

Titolo IV

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 7 - Sono organi centrali della Federazione:

- a) La presidente Nazionale;
- b) Il Comitato di Presidenza Nazionale;
- c) Il Consiglio Nazionale;
- d) L'Assemblea Nazionale;
- e) Il Collegio di Revisori dei Conti Nazionale;
- f) Il Collegio delle Garanti.

Art. 8 - La Presidente Nazionale La Presidente Nazionale rappresenta la Federazione, ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale; in caso di assenza o impedimento è sostituita dalla Vice Presidente Nazionale cui può conferire delega di firma. La presidente Nazionale ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.

Art. 9 - Il Comitato di Presidenza Nazionale Il Comitato di Presidenza Nazionale - che costituisce l'organo esecutivo della Federazione - è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica 2 anni e le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica; è composto dalla Presidente Nazionale, dalla Vice Presidente Nazionale, dalla Segretaria Nazionale, dalla Tesoriera Nazionale e dalla immediata Past Presidente Nazionale. Le componenti del Comitato di Presidenza Nazionale devono avere svolto significativi incarichi nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, avere o avere avuto l'iscrizione a un ordine professionale o un'attività equivalente e qualificata, essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore ed essere socie da almeno sei anni.

Art. 10 - Il Comitato di Presidenza Nazionale:

- a) dirige, coordina e disciplina l'attività della Federazione in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- b) redige i bilanci della Federazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e controlla i bilanci dei Distretti e delle Sezioni;
- c) ratifica la costituzione di Sezioni;
- d) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Nazionale, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall'assunzione dei relativi provvedimenti.

Art. 11 - Il Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale è costituito:

- a) dalle componenti del Comitato di Presidenza Nazionale;
- b) dalle Presidenti Distrettuali. Il Consiglio Nazionale, le cui componenti non possono rivestire più di una carica elettiva, si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Comitato di Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle componenti con diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale:

- a) elabora il programma biennale dell'attività della Federazione e collabora con il Comitato di Presidenza Nazionale alla sua realizzazione;
- b) nomina le Componenti e le Responsabili delle Commissioni, di cui delinea e approva i programmi;
- c) designa le Rappresentanti della Federazione presso gli altri Enti ed Organizzazioni nazionali ed internazionali e le Delegate a Convegni e Congressi, motivandone la designazione;
- d) stabilisce la formazione e l'ambito geografico dei Distretti;

e) delibera sul Regolamento di attuazione dello Statuto, previo parere della Commissione Legislazione e salva ratifica dell'Assemblea Nazionale;

f) in caso di comprovata urgenza, esercita - ad eccezione della funzione elettorale - tutti i poteri dell'Assemblea Nazionale, con successiva ratifica da adottarsi, da parte di tale organo, entro centottanta giorni dall'assunzione dei relativi provvedimenti;

g) delibera sull'accettazione di donazioni, elargizioni ed altre liberalità dirette e indirette, informandone l'Assemblea.

La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto da inviarsi alle aventi diritto presso la sede della Sezione di appartenenza; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni. L'avviso stesso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione; questa è valida in prima convocazione, quando vi partecipano due terzi delle componenti con voto deliberativo, in seconda convocazione quando vi partecipa la metà più una. Le socie, a maggioranza, determinano in apertura di riunione il sistema di voto da seguirsi per ogni deliberazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto della Presidente Nazionale, salvo che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Art. 12 - L'Assemblea Nazionale L'assemblea Nazionale è costituita:

a) dalle componenti del Consiglio Nazionale di cui all'art. 11;

b) dalle Presidenti di Sezione

c) dalle delegate delle Sezioni elette in numero di una ogni trenta socie o frazioni non inferiori a quindici; le Sezioni che contano meno di trenta socie eleggeranno le loro delegate per qualsiasi frazione di iscritte compresa fra quindici e ventinove.

Nel computo deve essere tenuto conto delle socie effettivamente paganti, agli effetti dei contributi, alla cassa Nazionale, alla data del 31 marzo dell'anno in corso. L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria ogni anno, in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Nazionale, o da un numero di socie non inferiore a un quarto delle iscritte. La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto da inviarsi alle componenti di diritto dell'Assemblea presso la sede della Sezione di appartenenza; le Presidenti di Sezione convocano l'Assemblea di Sezione per l'elezione delle delegate. L'avviso deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 15 giorni. L'avviso deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea; questa è valida, in prima convocazione, quando vi partecipano i due terzi delle componenti, qualunque sia il numero in seconda convocazione, tranne che l'Assemblea sia convocata per l'elezione delle cariche sociali, nel qual caso è richiesta - in seconda convocazione - la maggioranza assoluta (50% più una). La stessa maggioranza di due terzi in prima convocazione e del 50% più una in seconda, è richiesta per l'Assemblea convocata in via straordinaria, anche per le modifiche statutarie. La partecipazione delle componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega scritta (non più di una per ciascuna socia) ad altra socia della Sezione; per le Sezioni, in caso di impedimento delle socie delegate, possono partecipare le socie supplenti. Le candidature a qualunque carica nazionale possono essere espresse da almeno il 15% delle Sezioni; sulla regolarità delle candidature si esprime la Commissione Legislazione. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi dalle votanti; viene eletta la socia che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di ex aequo, le socie con maggiore anzianità in FIDAPA. Per tutte le altre deliberazioni l'Assemblea Nazionale sceglie il metodo di votazione.

Art. 13 - L'Assemblea Nazionale viene convocata per:

a) l'elezione della Presidente Nazionale e delle altre componenti il Comitato di Presidenza Nazionale;

b) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;

c) l'elezione del Collegio delle Garanti;

d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Federazione;

e) la determinazione della quota sociale annua;

f) la ratifica del Regolamento di attuazione dello Statuto;

g) l'approvazione della relazione sul programma del Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale Il Collegio di Revisori dei Conti Nazionale è l'organo di controllo contabile della Federazione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. E' composto da tre socie elette dall'Assemblea Nazionale; dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.

Art. 15 - Il Collegio delle Garanti Il Collegio delle Garanti è l'organo di disciplina della Federazione; interviene, con poteri decisori, nelle situazioni di conflitto e decide i ricorsi delle socie in materia di ammonizione, sospensione e espulsione. E' composto da tre socie elette dall'Assemblea Nazionale, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.

Art. 16 - Organi Distrettuali Sono Organi Distrettuali della Federazione:

a) la Presidente Distrettuale

b) il Comitato di Presidenza Distrettuale;

c) il Consiglio Distrettuale

d) l'Assemblea Distrettuale

e) il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale La presidente Distrettuale rappresenta il Distretto, ne ha la firma sociale è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea Distrettuali; in caso di assenza o impedimento è sostituita dalla Vice Presidente cui può conferire delega di firma. La Presidente Distrettuale ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.

La Presidente Distrettuale:

a) coordina il lavoro delle Sezioni e ne promuove gli incontri per trattare e discutere problemi e tematiche di interesse comune;

b) presiede le Assemblee di Sezione per il rinnovo delle cariche sociali; in caso di assenza o impedimento può delegare un'altra componente del Comitato di Presidenza Distrettuale;

c) riferisce sull'attività del Distretto al Consiglio e all'Assemblea Nazionale.

Art. 17 - Il Comitato di Presidenza Distrettuale Il Comitato di Presidenza Distrettuale - che costituisce l'organo esecutivo del Distretto - è eletto dall'Assemblea Distrettuale, dura in carica 2 anni e le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica; è composto dalla Presidente Distrettuale, dalla Vice Presidente Distrettuale, dalla Segretaria Distrettuale, dalla Tesoriera Distrettuale e dalla immediata Past Presidente Distrettuale. Le componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale devono avere svolto significativi incarichi nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, avere o avere avuto l'iscrizione a un ordine professionale o un'attività equivalente e qualificata o essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore, ed essere socie da almeno quattro anni. Il Comitato di Presidenza Distrettuale:

a) dirige, coordina e disciplina le attività del Distretto e quelle del proselitismo in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell'Assemblea Distrettuale e del Consiglio Distrettuale:

b) redige i bilanci del Distretto, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Distrettuale e controlla i bilanci delle Sezioni;

c) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Distrettuale con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall'assunzione dei relativi provvedimenti.

Art. 18 - Il Consiglio Distrettuale Il Consiglio Distrettuale è costituito:

a) dalle componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale

b) da una a quattro presidenti di Sezione in rapporto al numero delle Sezioni.

Il Consiglio Distrettuale, le cui componenti non possono rivestire più di una carica elettiva si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Comitato di Presidenza Distrettuale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle componenti con diritto di voto; si applicano per la riunione le disposizioni dell'Art. 11.

Il Consiglio Distrettuale:

a) elabora il programma biennale dell'attività del Distretto in armonia con le linee tracciate h sede nazionale e collabora con il Comitato di Presidenza Distrettuale, alla sua realizzazione;

b) nomina le rappresentanti regionali in seno alle Consulte femminili ed altri organismi regionali;

c) in caso di comprovata urgenza, esercita - ad eccezione della funzione elettorale - tutti i poteri dell'Assemblea Distrettuale, con successiva ratifica da adottarsi, da parte di tale organo, entro centottanta giorni dall'emanazione dei relativi provvedimenti;

d) coordina l'attività di proselitismo finalizzata alla costituzione di nuove Sezioni.

Art. 19 - L'Assemblea Distrettuale L'assemblea Distrettuale è costituita:

a) dalle componenti del Consiglio Distrettuale di cui all'art. 18;

b) dalle Presidenti di Sezione del Distretto;

c) dalle delegate delle Sezioni elette secondo i criteri di cui all'art. 12 commi 1 lett. 2.

Valgono in tema di convocazione, validità dell'Assemblea, partecipazione e votazione le prescrizioni dell'Art. 12 commi da 3 a 11, ad eccezione del comma 7 concernente le riforme dello Statuto e del comma 9 in materia di candidature. Le candidature a qualunque carica distrettuale devono essere espresse da almeno il 15% delle Sezioni del Distretto; sulla regolarità delle candidature si esprime la Commissione Legislazione.

L'Assemblea Distrettuale viene convocata per:

- a) l'elezione della Presidente Distrettuale e delle altre componenti il Comitato di Presidenza Distrettuale;
- b) l'elezione delle Presidenti di Sezione che devono far parte del Consiglio Distrettuale;
- c) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale;
- d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Distretto.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale Il Collegio di Revisori dei Conti Distrettuale è l'organo di controllo contabile del Distretto; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. E' composto da tre socie elette dall'Assemblea Distrettuale, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.

Art. 21 - Organi Locali Sono organi locali della Federazione:

- a) la Presidente di Sezione
- b) il Comitato di Presidenza di Sezione
- c) il Consiglio di Sezione
- d) l'Assemblea di Sezione
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione

La Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ne ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza di Sezione, del Consiglio e dell'Assemblea di Sezione; in caso di assenza o impedimento è sostituita dalla Vice presidente, cui può conferire delega di firma. La presidente di Sezione ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.

Art. 22 - Il Comitato di presidenza di Sezione Il Comitato di Presidenza di Sezione - che costituisce l'organo esecutivo della Sezione - è eletto dall'Assemblea di Sezione, dura in carica 2 anni e le sue componenti possono essere rielette nella stessa carica dopo sei anni; è composto dalla Presidente di Sezione, dalla Vice presidente, dalla Segretaria, dalla Tesoriera e dalla immediata Past Presidente di Sezione. Nel caso in cui il rinnovo del Comitato di Presidenza di Sezione non coincida con il rinnovo delle cariche nazionali, il mandato si prolunga o si riduce - una sola volta - di un anno per consentire l'allineamento di entrambi i mandati.

Art. 23 Le componenti del Comitato di Presidenza di Sezione devono avere svolto significative attività nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, avere o avere avuto l'iscrizione a un ordine professionale o un'attività equivalente e qualificata o essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore, ed essere socie da almeno due anni.

Art. 24 - I Comitato di Presidenza di Sezione:

- a) dirige, coordina e disciplina l'attività della Sezione in relazione agli scopi statutari e alle delibere del Comitato di Presidenza Distrettuale e Nazionale
- b) redige i bilanci preventivi e consuntivi della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera sull'ammissione delle socie;
- d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Sezione;
- e) delibera sulla eventuale formazione di gruppi di studio, sulla costituzione di altri organi facoltativi e commissioni, procedendo alla nomina delle relative componenti;
- f) designa le rappresentanti della Sezione presso gli altri Enti o Organizzazioni nell'ambito locale, motivandone la designazione;
- g) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza secondo le previsioni regolamentari;
- h) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio di Sezione, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro 30 giorni dall'emanazione dei relativi provvedimenti.

Art. 25 - Il Consiglio di Sezione Il Consiglio di Sezione è costituito dalle:

- a) componenti il Comitato di presidenza di Sezione di cui all'Art.22;
- b) socie consigliere elette dall'Assemblea di Sezione in numero di almeno sei fra le quali il Consiglio sceglie le corrispondenti delle Commissioni Nazionali.

Il Consiglio di Sezione, le cui componenti non possono rivestire più di una carica elettiva, si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Comitato di presidenza di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle componenti con diritto di voto. Per la validità delle adunanze, per la votazione e le deliberazioni si osservano le disposizioni previste dall'Art. 11 per il Consiglio Nazionale.

Art. 26 - Il Consiglio di Sezione:

- a) elabora il programma biennale dell'attività della Sezione e collabora, con il Comitato di Presidenza alla sua realizzazione;
- b) in caso di comprovata urgenza esercita - ad eccezione della funzione elettorale - tutti i poteri dell'Assemblea di Sezione, con successiva ratifica da parte di tale organo entro trenta giorni dall'emanazione dei relativi provvedimenti.

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione Il Collegio di Revisori dei Conti di Sezione, che è l'organo di controllo contabile della Sezione, verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. E' composto da tre socie elette dall'Assemblea di Sezione, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.

Art. 28 - L'Assemblea di Sezione L'Assemblea di sezione è costituita da tutte le socie regolarmente iscritte alla Sezione. L'Assemblea di Sezione è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Sezione o da un numero di socie non inferiore a un quarto delle iscritte. Per la validità dell'Assemblea, per la votazione e le deliberazioni si osservano le disposizioni previste dall'Art. 11 per il Consiglio Nazionale.

Art. 29 - L'Assemblea di Sezione viene convocata per:

- a) l'elezione della Presidente di Sezione e delle altre componenti il Comitato di Presidenza di Sezione, nonché delle Consigliere in numero non inferiore a sei;
- b) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
- c) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Sezione e della relazione programmatica e finanziaria;
- d) l'adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano demandate dagli organi dirigenti della Federazione;
- e) la determinazione delle quote sociali e di rimborso spese per partecipazione a convegni e congressi

Titolo V

PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Art. 30 - Patrimonio Il patrimonio della FIDAPA è costituito: a) dalle quote sociali: esse sono fissate, per le Sezioni dall'Assemblea di Sezione; dall'Assemblea Nazionale per la Federazione il quale dovrà destinare a ciascun Distretto il 35% di ciascuna quota ricevuta dalle Sezioni del Distretto stesso; per Distretti formati da meno di 15 Sezioni l'Assemblea Nazionale dovrà integrare i relativi fondi secondo criteri definiti in sede regolamentare; b) dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito per donazione o altro titolo; c) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate.

Art. 31 - Amministrazione L'amministrazione patrimoniale della Federazione è affidata al Comitato di Presidenza Nazionale. La consistenza patrimoniale dei Distretti e delle Sezioni è affidata ed amministrata dai rispettivi Comitati di Presidenza, sotto il controllo delle Assemblee che si avvalgono dell'opera dei Collegi dei Revisori dei Conti. L'anno sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre. L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale. Allo scadere del biennio previsto per tutte le cariche sociali, gli organismi uscenti opereranno in regime di proroga per gli atti di ordinaria amministrazione, fino alla data dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione dei bilanci ed il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 32 - I Bilanci I bilanci consuntivi e di previsione redatti dai Comitati di Presidenza a livello nazionale, distrettuale e locale sono sottoposti all'approvazione delle rispettive Assemblee entro il 30 novembre. Ciascuna Sezione darà comunicazione dei propri bilanci alla Tesoriera Distrettuale e Nazionale che ne informeranno i propri Comitati di Presidenza. La Presidente Distrettuale darà parimenti comunicazione del bilancio del Distretto alla Tesoriera Nazionale ed al Comitato di Presidenza di ogni Sezione del proprio Distretto. Il bilancio nazionale deve essere reso pubblico ogni anno a cura della Tesoriera Nazionale mediante comunicazione integrale a ciascuna Sezione almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Nazionale dalla quale il bilancio deve essere approvato. Titolo VI SANZIONI

Art. 33 - La decadenza di cui all'Art. 6 comma 5 è deliberata dal Comitato di Presidenza di Sezione, comunicata all'interessata e registrata nei libri sociali. Le socie che abbiano mostrato condotta contraria agli ideali e alle finalità della Federazione e alle norme del presente Statuto, sono sottoposte ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione b) sospensione; e) espulsione. I provvedimenti disciplinari vengono presi in primo grado, dopo avere sentito le parti:

a) dal CPS nei confronti delle socie;

b) dal CPD nei confronti delle Componenti del CPS;

c) dal CPN nei confronti delle componenti del CPD;

d) dall'Assemblea Nazionale nei confronti delle componenti del CPN. Le socie che siano state colpite da un provvedimento disciplinare potranno appellarsi al Collegio delle Garanti che deciderà dopo avere ascoltato le parti.

Art. 34 - La Sezione è sciolta dal Comitato di Presidenza Nazionale, previo parere del Comitato di Presidenza Distrettuale, allorché vengano meno i presupposti richiesti dal presente Statuto.

Titolo VII

RAPPORTI CON LA FONDAZIONE

Art. 35 - La FIDAPA ha costituito la Fondazione FIDAPA il cui scopo è perseguire operativamente i fini della Federazione. I rapporti tra Federazione e Fondazione troveranno disciplina in apposito regolamento.

Art. 36 - Norma Transitoria L'Assemblea dà mandato alla Commissione Legislazione di redigere una proposta di Regolamento dei rapporti tra Federazione e Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della fondazione e all'Assemblea della Federazione.

(Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2001)